

COMUNE DI FASANO

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S.

D.Lgs. 152/2006, L.R. 44/2012, R.R. 18/2013 – Procedimento di esclusione dalla verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 44/12 – “Piano di Lottizzazione relativo al comparto n. 1 del vigente PRG – Zona residenziale di espansione C3” – (P.E. n. 4/18) – Località Pozzo Faceto.

IL RESPONSABILE

Premesso che:

con nota prot. n. 13146 del 18/03/2019 il Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio (Autorità Procedente ex art. 2, comma 1, lett. f) L.R. n. 44/2012) presentava al Settore Lavori Pubblici e Demanio – Servizio VIA, VAS e Paesaggio, istanza di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 44/2012 per il Piano di Lottizzazione in oggetto, con allegata la seguente documentazione su supporto informatico (CD-ROM):

- Tav. 1- inquadramento generale REV. 2;
- Tav. 2 – rilievo dello stato dei luoghi REV. 2;
- Tav. 3 – nuova perimetrazione comparto REV. 2;
- Tav. 4 – progetto di piano su base catastale REV. 2;
- Tav. 5 – progetto di piano su base aerofotogrammetrica REV. 2;
- Tav. 6 – progetto di massima delle urbanizzazioni REV. 2;
- Tav. 7 – spostamento alberi di ulivo REV. 2;
- Tav. 8 – planimetria generale di progetto – Stralcio A REV. 2;
- Tav. 9 – progetto tipologia edilizia X REV. 2;
- Tav. 10 – progetto tipologia edilizia Y REV. 2;
- Tav. 11 – planimetria generale di progetto – Stralcio B REV. 2;
- Tav. 12 – Dettaglio tipologia Z REV. 2;
- Rapporto preliminare ambientale;
- Scheda di rilievo ulivi;
- Norme tecniche esecutive P. di L. comparto stralci funzionali “A” e “B” REV. 2;
- Computo metrico REV. 2;
- Schema di convenzione stralcio A;
- Schema di convenzione stralcio B;
- Relazione tecnica illustrativa REV. 2;
- Relazione paesaggistica;
- Relazione geologica con indagine sismica dei terreni;
- Allegato 1 – Report indagini;

con nota prot. n. 16191 del 02/04/2019 il Servizio VIA, VAS e Paesaggio comunale, in qualità di Autorità Competente giusta delega conferita ai Comuni ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a) della L.R. n. 4 del 12/02/2014 “*Modifiche all'art. 4 della L.R. 44/2012*”, verificata la completezza della documentazione pervenuta, provvedeva ad individuare i seguenti soggetti competenti in materia ambientale ed Enti territoriali interessati (di seguito indicati complessivamente come SCMA), visti i disposti degli articoli 5 e 6 e dell'art. 8, comma 2, della L.R. n. 44/2012 e ss. mm. ed ii., comunicando agli stessi, ai fini della consultazione di cui all'art. 8 della L.R. n. 44/2012 e ss. mm. ed ii., la pubblicazione - sul sito istituzionale del Comune di Fasano - della documentazione ricevuta:

- **Regione Puglia:** Servizio Ecologia, Ufficio Programmazione, VIA-VAS, Servizio Urbanistica, Servizio Assetto del Territorio, Servizio Tutela delle Acque, Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;
- **Provincia di Brindisi:** Settore Ambiente e Servizio Ecologia, Settore Urbanistica, Assetto del Territorio,

- PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa Suolo, Ufficio Struttura Tecnica e Provinciale;
- **ARPA:** Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia); ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Brindisi;
 - **Autorità di Bacino della Puglia;**
 - **Autorità Idrica Pugliese;**
 - **AQP;**
 - **Soprintendenza:** Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia; Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Lecce , Brindisi e Taranto;
 - **Azienda Sanitaria Locale di Brindisi;**
 - **Comune di Fasano: Autorità procedente – Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio.**

nella nota di cui innanzi si invitavano i SCMA, consultati con le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 della L.R. n. 44/12, ad inviare il proprio contributo entro 30 giorni dalla ricezione della stessa;

Considerato che:

con nota prot. n. 33203 del 30/04/2019, acclarata al prot. com. n. 21190 del 02/05/2019, l'**ARPA PUGLIA**, Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, Dipartimento Provinciale di Brindisi, con riferimento al Rapporto Ambientale Preliminare (RAP), osservava quanto segue:

- 1) *Non risulta sufficientemente relazionato in merito a quanto previsto al comma 2 dell'allegato I del D.Lgs. 152/2006 ss. mm. ii. Per quanto riguarda la probabilità, durata e frequenza degli effetti. In quanto gli effetti individuati non risultano caratterizzati sulla base della probabilità di accadimento, della frequenza con cui si possono verificare e della durata. Nel caso in cui non sia possibile stimare la probabilità in termini quantitativi possono essere utilizzate scale e giudizi qualitativi: certo, probabile, improbabile o probabilità di accadimento sconosciuta. Devono essere indicati motivi e/o criteri utilizzati per l'assegnazione dei giudizi.*
- 2) *Non risulta sufficientemente relazionato in merito a quanto previsto al comma 2 dell'allegato I del D.Lgs. 152/06 ss. mm. ii. Per quanto riguarda la reversibilità degli effetti. In quanto la reversibilità degli effetti è strettamente collegata alla modalità con la quale l'azione agisce: continua, temporanea o permanente, e alla capacità di auto-rinnovamento della risorsa (rigenerazione naturale) ossia alla capacità della risorsa di ripristinare le condizioni preesistenti al disturbo.*
- 3) *Non risulta sufficientemente relazionato in merito a quanto previsto al comma 2 dell'allegato I del D.Lgs. 152/06 ss. mm. ii. per quanto riguarda il carattere cumulativo degli impatti. In quanto l'analisi del carattere cumulativo degli effetti deve considerare gli effetti generati direttamente e indirettamente da più azioni contenute nel P/P sullo stesso aspetto ambientale. Nell'ambito dell'analisi del carattere cumulativo degli effetti si devono considerare anche gli effetti che possono derivare dalle azioni previste da altri piani, programmi o politiche che insistono sull'ambito di influenza territoriale del P/P. Ai fini della stima dell'effetto complessivo deve essere considerato il carattere sinergico e/o antagonistico degli effetti stessi. Devono essere esplicitate le modalità di calcolo/stima degli effetti complessivi.*
- 4) *Non risulta relazionato in merito ai potenziali impatti correlabili all'intervento per le diverse matrici ambientali in fase di cantiere. Al fine di esprimere il parere di competenza per il procedimento in parola, occorre relazionare in merito a quanto sopra richiesto”;*

a seguito dei rilievi formulati da ARPA Puglia, con nota pec prot. 24912 del 27/05/2019 il Responsabile Autorità Competente trasmetteva il Rapporto Ambientale Preliminare integrato con la relazione alle osservazioni richieste inviato dal tecnico incaricato in data 23/05/2019, acclarato al prot. com. n. 24702 del 24/05/2019;

a conclusione della fase di consultazione, pervenivano da parte dei SCMA e degli Enti territoriali interessati i seguenti contributi:

- **Autorità di Bacino della Puglia** (nota prot. 5976 del 15/05/2019, acclarata al prot. com. n. 23373 del 15/05/2019): “... non si rilevano nell’area dell’intervento vincoli e prescrizioni di cui al Piano di bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005”;
- **ARPA PUGLIA**, Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente, Dipartimento Provinciale di Brindisi (nota prot. n. 42075 del 03/06/2019, acclarata al prot. com. n. 26276 del 03/06/2019): “... Esaminato il Rapporto Ambientale Preliminare – integrazioni alla nota ARPA n. 24877 del 03/04/2019, per quanto di propria competenza si esprime parere favorevole per il procedimento di cui in oggetto”.

VISTO il Rapporto Ambientale Preliminare;

VISTO la relazione istruttoria del RUP (Responsabile Servizio VIA, VAS e Paesaggio) del 21/06/2019, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere espresso in data 12/07/2019 (verbale n. 27) dalla Commissione Locale per il Paesaggio istituita con determina dirigenziale n. 1580 del 02/10/2018, che testualmente recita:

“La Commissione, vista la L.R. 44/2012, modificata ed integrata dalla L.R. 4/2014, preso atto della relazione istruttoria del Responsabile Autorità Competente resa in data 21/06/2019; preso atto degli elaborati scritto-grafici del Piano di Lottizzazione relativo al comparto n. 1 di Pozzo Faceto ed in particolare del Rapporto Ambientale Preliminare dello stesso; dei pareri e delle conseguenti prescrizioni rilasciate dagli Enti competenti di cui all’art. 6, comma 5, della L.R. 44/2012; sulla scorta dei criteri sull’assoggettabilità di piani e programmi di cui all’allegato 1 parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., rileva quanto segue.

...Il progetto prevede la realizzazione di edifici a destinazione residenziale per una volumetria complessiva di 6.243,80 mc, a cui corrisponde un carico insediativo di 62 abitanti, una superficie a standard residenziali di 531 mq e una superficie da destinare a parcheggi privati di 295,60 mq.

Valutazione delle caratteristiche del Piano in base ai criteri definiti dall’Allegato I della Parte II del D.Lgs. 152/2006

a) Il Piano rappresenta il quadro di riferimento progettuale per la realizzazione degli interventi ivi previsti, ovvero la realizzazione di edifici a destinazione residenziale e delle aree a standard necessarie, in uno con le relative infrastrutture/urbanizzazioni. Esso, peraltro, interessa una piccola area a livello locale e non costituisce il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione di interventi soggetti alla normativa statale e regionale vigente in materia di VIA e non richiede l’espletamento di una Valutazione di Incidenza di cui al DPR 357/1997.

b) Il Piano costituisce attuazione delle previsioni del PRG (atteso che lo stesso non determina variante alle previsioni del piano generale) e potrebbe influire sulla pianificazione comunale e/o regionale in materia di paesaggio, mobilità, acustica, elettromagnetismo, inquinamento luminoso, protezione civile.

c) Al fine di integrare le considerazioni ambientali e promuovere lo sviluppo sostenibile, permettendo l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, il Piano può integrare le considerazioni ambientali:

- *nella scelta urbanistica, tenendo in considerazione: a) la compatibilità con gli strumenti pianificatori di livello comunale e sovraordinati, b) il risparmio di risorse economiche/gestionali (presenza di infrastrutture esistenti) e ambientali (consumo di suolo agricolo, perdita di biodiversità, incremento delle aree edificabili, alterazione del paesaggio, ecc.) alla luce di alternative possibili o al grado di urbanizzazione e/o compromissione ambientale (es. prediligendo zone degradate, residenziali di completamento);*

- *nelle scelte progettuali e gestionali, orientandole alla sostenibilità ambientale, mitigando e/o riducendo le pressioni ambientali indotte e favorendo la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici.*

In merito al primo aspetto, l'area di intervento si colloca a margine del centro abitato della frazione di Pozzo Faceto, andando a colmare un vuoto urbano già dotato delle infrastrutture primarie necessarie, di cui prevede una adeguata implementazione. Il Piano non può prevedere alternative localizzative in quanto l'area oggetto di intervento è definita in sede di PRG.

In relazione al secondo aspetto, il Rapporto Preliminare di Verifica individua gli interventi mitigatori in ragione degli impatti prevedibili sulle componenti ambientali esaminate. Tuttavia, al di là di un generico rimando al Regolamento Edilizio ed alla normativa nazionale e regionale in materia di edilizia e di urbanistica ed alle vigenti norme in materia di sostenibilità energetica, le NTA non recepiscono gli interventi mitigatori individuati.

Si ritiene opportuno, a riguardo, recepire gli interventi mitigatori individuati nel RPV all'interno delle NTA del Piano.

d) Il Piano non presenta problemi ambientali degni di rilievo, attesa anche l'esigua dimensione dell'area oggetto di intervento. Va comunque rilevata la necessità di approfondire gli aspetti inerenti le caratteristiche geologiche dell'ambito di intervento, in quanto, considerata la natura carsica del territorio, dalla Relazione geologica non emerge un'indagine specifica finalizzata alla verifica dell'eventuale presenza di cavità carsiche nel sottosuolo.

Si ritiene opportuno, a riguardo, effettuare indagini specifiche finalizzate alla verifica dell'eventuale presenza di cavità carsiche nel sottosuolo.

e) Le trasformazioni urbanistiche previste dal Piano hanno prevalentemente una rilevanza locale, in quanto determinano impatti che non si trasferiscono, se non in minima misura ed in maniera indiretta, alla scala globale. Tuttavia, il Piano può opportunamente trasferire all'interno delle proprie previsioni progettuali e del proprio apparato normativo, le previsioni normative inerenti l'utilizzo sostenibile delle risorse idriche, geologiche, energetiche e la mitigazione degli impatti sulle componenti eco-sistemiche ed ambientali.

Caratteristiche degli impatti e delle aree interessate dal piano.

a) Il Rapporto Preliminare di Verifica aggiornato a seguito dei rilievi di ARPA Puglia chiarisce adeguatamente la natura, la durata, la probabilità degli impatti. Tuttavia, nel Rapporto Preliminare di Verifica gli impatti sui sistemi ambientali indagati vengono erroneamente definiti reversibili.

Si ritiene opportuno, a riguardo, aggiornare il RPV modificando opportunamente il giudizio di reversibilità degli impatti sulle componenti ambientali indagate.

b) La valutazione degli impatti cumulativi considera opportunamente lo stato di attuazione del PRG, in ragione del quale gli impatti connessi alla realizzazione del Piano non vanno a cumularsi con quelli di ulteriori piani ricadenti nell'area.

c) Il Piano non determina impatti di natura transfrontaliera.

d) Il Piano non determina rischi per la salute umana e per l'ambiente.

e) L'entità degli impatti è stata valutata in modo qualitativo con riferimento alle seguenti matrici ambientali: atmosfera, suolo e sottosuolo, ciclo delle acque, inquinamento acustico, flora e fauna, paesaggio (quest'ultima viene trattata nell'apposita relazione paesaggistica allegata alla documentazione progettuale). Al di là di un inevitabile impatto sul suolo e sulla flora (in particolare sulle piante di ulivo di cui è previsto l'espianto ed il contestuale reimpianto in situ), il Piano:

- *non interessa aree sottoposte a vincoli paesaggistici, ad eccezione dell'UCP "Paesaggi Rurali" individuato dal PPTR;*
- *non interessa aree sottoposte a vincolo architettonico o archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;*
- *non interessa aree di interesse naturalistico quali SIC o ZPS;*
- *non interessa aree incluse in parchi o aree naturali protette;*
- *non interessa aree a rischio o pericolosità idraulica e geomorfologica;*
- *non interessa aree a vincolo idrogeologico;*
- *sono previsti impatti trascurabili sulla qualità dell'aria;*
- *non determina impatti negativi sul patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale;*

- f) L'area oggetto di intervento non presenta significative criticità eco-sistemiche ed ambientali. Peraltro, non si rileva la presenza di emergenze naturali, paesaggistiche e storico-culturali come testimonia la quasi totale assenza di aree tutelate paesaggisticamente (l'unico apparato di tutela paesaggistica è rappresentato dall'UCP "Paesaggi Rurali" individuato dal PPTR). Si segnala, tuttavia, l'attestazione lungo Via Parco Lorusso, non individuata da PPTR, della cd. Via Francigena, la viabilità storica che ricalca con molta probabilità anche il tracciato della Via Traiana. Tale ipotesi risulta oltretutto avvalorata dalla vicinanza con il Santuario della Madonna di Pozzo Faceto e con la Masseria S. Giovanni che si attesta lungo la lama limitrofa.
- g) Il Piano non interessa aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Considerazioni conclusive

In virtù di quanto innanzi evidenziato, si ritiene che il Piano in oggetto non influisca significativamente sulle componenti ambientali indagate, e potrebbe, se correttamente orientato, concorrere ad uno sviluppo più sostenibile del contesto urbano.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai SCMA, si ritiene che il "Piano di Lottizzazione relativo al comparto n. 1- Zona residenziale di espansione C3 del vigente PRG, Località Pozzo Faceto (P.E. n. 4/18)" non comporti impatti significativi sull'ambiente e possa pertanto essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012, fermo restando le seguenti condizioni, si ritiene opportuno:

- recepire gli interventi mitigatori individuati nel RPV all'interno delle NTA del Piano;
- effettuare indagini specifiche finalizzate alla verifica dell'eventuale presenza di cavità carsiche nel sottosuolo;
- aggiornare il RPV modificando opportunamente il giudizio di reversibilità degli impatti sulle componenti ambientali indagate;
- lo spostamento delle aree a verde a ridosso della strada Via Parco Lorusso al fine di creare una cortina di filtro vegetazionale e qualificare così le visuali percettive dalla strada;
- effettuare uno specifico studio bioclimatico e microclimatico al fine di verificare il corretto orientamento ed esposizione solare degli edifici e la fruibilità da parte degli utenti;
- effettuare una verifica della coerenza con il DRAG in cui sono contenuti i criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani Urbanistici Esecutivi (PUE), ai sensi della L.R.27 luglio 2001, n. 20, art. 4, con gli obiettivi generali e specifici di cui al Titolo IV del PPTR e con la normativa d'uso e obiettivi di qualità sezione C2 della scheda d'ambito di riferimento;
- che eventuali recinzioni siano realizzate impiegando murature a secco e che quelle esistenti siano salvaguardate e valorizzate;
- che per i parcheggi pubblici e privati e per tutte le aree pavimentate relative alle sistemazioni esterne si preveda l'uso di soluzioni e materiali drenanti e l'implementazione del patrimonio vegetazionale con specie autoctone al fine di valorizzare il contesto rurale di riferimento.

L'eventuale adeguamento degli elaborati progettuali va effettuato dall'AP, di concerto con il proponente, prima della definitiva approvazione del Piano in oggetto".

In conclusione, alla luce delle motivazioni e prescrizioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale e del parere della Commissione Locale per il Paesaggio, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni, integrando, laddove necessario, gli elaborati scritto-grafici progettuali, anteriormente all'approvazione definitiva dello stesso:

- si dia atto e seguito alle prescrizioni imposte dalla Commissione Locale per il Paesaggio in data 12/07/2019 (verbale n. 27).

Tutto ciò posto e disposto in via prescrittiva, si ritiene che il Progetto di cui al presente provvedimento non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a L.R. 44/2012) e debba pertanto essere **escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica** di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012.

Si rammenta che, ai sensi del comma 6, dell'art. 8, della L.R. 44/2012, "Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica".

Il presente provvedimento:

è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del "Piano di Lottizzazione relativo al comparto n. 1 del vigente PRG – Zona residenziale di espansione C3" – (P.E. n. 4/18) – località Pozzo Faceto;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del provvedimento finale, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'Autorità Procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.r. 11/2001 e ss. mm. ed ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Per tutto quanto sopra esposto:

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss. mm. ed ii.;

Visto l'art. 10, comma 1. Lett. a), della L.R. 12.02.2012 n. 4 "Modifiche all'art. 4 della L.R. 44/2012" con cui è stato delegato ai Comuni l'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 8 della L.R. 44/2012 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai Comuni, nonché l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani e programmi di cui sopra;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/06/2013 con la quale sono state approvate le norme aggiornate per il funzionamento della Commissione per il Paesaggio Comunale, stabilendo tra l'altro di prevedere tra i componenti della Commissione per il Paesaggio un esperto in materia di VAS in previsione della delega di cui al richiamato art. 4 della L.R. 44/2012;

Vista la determina dirigenziale n. 1580 del 02/10/2018 di istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio;

Vista la D.G.M. n. 143 del 21/06/2018 di nomina del Responsabile Ufficio VIA, VAS e Paesaggio cui compete la responsabilità istruttoria, i compiti e le funzioni compresa la responsabilità di sottoscrizione della

corrispondenza e degli atti finali (ex art. 6, legge 241/90) in materia di VIA, VAS e Paesaggio la determina dirigenziale n. 981 del 28/05/2019;

Dato atto che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, cui il presente provvedimento si riferisce, l'Autorità Procedente è il Comune di Fasano – Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio mentre l'Autorità Competente è il Comune di Fasano – Settore Lavori Pubblici e Demanio – Servizio VIA, VAS e Paesaggio;

Vista la ricevuta VCYL 116 del 19/07/2019 dell'avvenuto versamento di € 500,00 per “oneri istruttoria verifica assoggettabilità a VAS”, giusta delibera di C.C. n. 15 del 22/05/2014;

Sulla scorta dei contributi pervenuti dai SCMA, della relazione istruttoria espletata dal R.U.P. in data 21/06/2019 e del parere reso dalla Commissione Locale del Paesaggio in data 12/07/2019 (verbale n. 27);

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Garanzia della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ed ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

DETERMINA

1. **di dichiarare** che le premesse, nonché tutto quanto espresso e richiamato in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
2. **di escludere** il “Piano di Lottizzazione relativo al comparto n. 1 del vigente PRG – Zona residenziale di espansione C3” – (P.E. n. 4/18) – località Pozzo Faceto proposto dalla soc. MEDITERRANEO s.n.c. da realizzarsi sui terreni individuanti nel NCU al Fg. 80, P.lle 179, 220 e 391 del Comune di Fasano, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa fermo restando il rispetto della normativa ambientale e a condizione che siano rispettate le prescrizioni seguenti:
 - **recepire gli interventi mitigatori individuati nel RPV all'interno delle NTA del Piano;**
 - **effettuare indagini specifiche finalizzate alla verifica dell'eventuale presenza di cavità carsiche nel sottosuolo;**
 - **aggiornare il RPV modificando opportunamente il giudizio di reversibilità degli impatti sulle componenti ambientali indagate;**
 - **lo spostamento delle aree a verde a ridosso della strada Via Parco Lorusso al fine di creare una cortina di filtro vegetazionale e qualificare così le visuali percettive dalla strada;**
 - **effettuare uno specifico studio bioclimatico e microclimatico al fine di verificare il corretto orientamento ed esposizione solare degli edifici e la fruibilità da parte degli utenti;**
 - **effettuare una verifica della coerenza con il DRAG in cui sono contenuti i criteri per la formazione**

e la localizzazione dei Piani Urbanistici Esecutivi (PUE), ai sensi della L.R.27 luglio 2001, n. 20, art. 4, con gli obiettivi generali e specifici di cui al Titolo IV del PPTR e con la normativa d'uso e obiettivi di qualità sezione C2 della scheda d'ambito di riferimento;

- *che eventuali recinzioni siano realizzate impiegando murature a secco e che quelle esistenti siano salvaguardate e valorizzate;*
- *che per i parcheggi pubblici e privati e per tutte le aree pavimentate relative alle sistemazioni esterne si preveda l'uso di soluzioni e materiali drenanti e l'implementazione del patrimonio vegetazionale con specie autoctone al fine di valorizzare il contesto rurale di riferimento.*

L'eventuale adeguamento degli elaborati progettuali va effettuato dall'AP, di concerto con il proponente, prima della definitiva approvazione del Piano in oggetto.

3. di precisare che il presente provvedimento:

- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente all'attuazione del Piano;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, nonché di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

4. **di demandare** all'Autorità Procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6, dell'art. 8, della L.R. 44/2012 e ss. mm. ed ii, con particolare riferimento all'obbligo di pubblicare e dare evidenza nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione del Piano in oggetto dell'iter procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall'esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;

5. **di notificare** il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA, VAS e Paesaggio:

- al Proponente;
- all'Autorità Procedente;
- ai SCMA individuati nel procedimento di verifica di Assoggettabilità.

6. **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Fasano dove resterà affisso per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito web del Comune di Fasano, nella sezione dedicata.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/90 e ss. mm. ed ii. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini previsti dalle norme vigenti in materia.

Fasano, 22 luglio 2019

Il responsabile Servizio VIA, VAS e Paesaggio
ing. Antonio MANSUETO